

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”)

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) “*Autorità*”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b) “*Servizio*”, il Servizio Ispettivo e Registro dell’Autorità;
- c) “*Direttore*”, il Direttore del Servizio Ispettivo e Registro;
- d) “*Registro*”, il Registro degli operatori di comunicazione;
- e) “*Co.re.com.*”, i Comitati regionali per le comunicazioni;

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 2

Soggetti obbligati all’iscrizione

1. Sono obbligati all’iscrizione al Registro:

a. *gli operatori di rete*: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;¹

b. *i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici*: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;²

c. *i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la *pay per view*, mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;³

d. *i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione*: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro

¹ Vedi art. 2, lett. d) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

² Vedi art. 2, lettere b), l), m) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

³ Vedi art. 2, lett. q) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

